

## (Fideiussione. Consenso del coniuge)

Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 1° luglio 2004<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 494 cpv. 2*

*Abrogato*

*Minoranza (Baumann J. Alexander, Burkhalter, Huber, Joder, Markwalder Bär, Pagan)*

<sup>2</sup> Questo consenso non è richiesto se il debitore principale è una società anonima, in accomandita per azioni o a garanzia limitata controllata dal fideiussore.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

1 FF 2004 ...  
2 FF 2004 ...  
3 RS 220